


XVII LEGISLATURA



### Verifica delle quantificazioni

A.C. 2802

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia

N. 220 – 10 giugno 2015



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2802

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia

N. 220 – 10 giugno 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

### SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Servizio Responsabile

**2** 066760-2174 / 066760-9455 − ⊠ bs\_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

**2** 066760-3545 / 066760-3685 − ⊠ com\_bilancio@camera.it

#### INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C. 2802

Titolo: Adesione della Repubblica italiana alla

Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a

New York il 30 agosto 1961

Iniziativa: governativa

Iter al Senato: No

Relazione tecnica (RT): presente

Commissione competente: III Commissione

**Sede:** referente

#### **PREMESSA**

Il disegno di legge in esame autorizza l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

La relazione illustrativa precisa che in materia l'Italia ha ratificato in materia la Convenzione del 1954 relativa allo *status* di apolidi (legge n. 306/1962), ma non ha ancora aderito alla Convenzione del 1961 sulla riduzione di casi di apolidia.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articoli 1-4 prevedono misure per evitare l'apolidia dei minori attraverso l'attribuzione jure soli della cittadinanza ai nati da genitori apolidi o cittadini di Stati che non applicano lo jus sanguinis. Le norme dispongono inoltre che lo Stato contraente deve concedere la cittadinanza ad una persona che non è nata nel territorio dello Stato e che sarebbe altrimenti apolide se al momento della sua nascita uno dei genitori ha la cittadinanza in detto Stato.	La <u>relazione tecnica</u> afferma che il provvedimento in esame non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti amministrazioni né dalle disposizioni contenute nella Convenzione derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica. <u>L'analisi tecnico-normativa</u> precisa che la legislazione italiana si configura come già avanzata e garantista nella tutela dei diritti sanciti dalla Convenzione e che l'entrata in vigore di quest'ultima non comporterà la necessità di adeguare la normativa interna.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articoli 5-7 recano misure volte ad evitare l'apolidia dovuta a perdita o a rinuncia della propria nazionalità.	
Articoli 8 e 9 recano misure dirette ad evitare l'apolidia dovuta alla privazione della nazionalità.  Articolo 10 prevede misure per evitare l'apolidia derivante dalla successione degli Stati.	
Articoli 11-21 prevedono norme in relazione all'applicazione della Convenzione, tra cui l'entrata in vigore, l'applicazione di misure più favorevoli, la definizione delle controversie, etc	

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto riferito dalla RT, in base alla quale la Convenzione in esame non introduce nuovi compiti o attività rispetto a quelli già previsti dalla vigente legislazione. Si prende altresì atto di quanto indicato nell'analisi tecniconormativa, in base alla quale le previsioni della Convenzione sono sostanzialmente in linea con la legislazione nazionale fatte salve alcune previsioni, considerate peraltro non rilevanti dalla stessa analisi tecnico-normativa.

Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che la ratifica della convenzione non comporti ulteriori oneri per la finanza pubblica.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 3 prevede una clausola generale di invarianza finanziaria in base alla quale all'attuazione delle disposizioni in esame le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	La <u>relazione tecnica</u> precisa che l'attuazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, non solo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ma anche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.